

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING
Segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Guida Operativa 13/2019
Aggiornata alle disposizioni previste dal D. Lgs. 24/2023

Emittente	Funzione Compliance
Stato	Approvata
Tipo	Guida Operativa
Redattore	Funzione Compliance
Validatore	Amministratore Delegato
Data di validazione	08/05/2019
Data di emanazione	08/05/2019
Data di entrata in vigore	08/05/2019
Data aggiornamento	30/10/2025
Procedure abolite	---
Destinatari	Tutte le Aree funzionali aziendali

Riferimenti a obblighi di legge e normativa di vigilanza	D. Lgs 231/2001 D. Lgs. 24/2023
Riferimenti alla normativa interna collegata	Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Policy– Codice Etico
Rischi coperti dalla procedura	Antiriciclaggio, Conformità, Reputazionale

PREMESSA

La presente guida operativa, relativa al processo di whistleblowing descrive il processo relativo alle segnalazioni interne disciplinate dal D. Lgs. 24/2023 (“Decreto Whistleblowing”) aventi ad oggetto presunti illeciti da parte di soggetti (interni o terzi) che entrano in relazione con la società stessa.

Essa si inserisce nel quadro del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. MOG) di PerMicro finalizzato alla promozione di una cultura aziendale orientata alla correttezza e al rispetto delle leggi.

Eventuali segnalazioni che non rientrino nel campo di applicazione della presente procedura potranno essere trasmesse al responsabile compliance (di seguito anche “Gestore”) per mezzo PEC (compliance.permicro@pec.it) e saranno trattate come segnalazioni “ordinarie”.

I destinatari della procedura (ambito di applicazione soggettivo)

La seguente procedura si applica a:

- vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
- lavoratori subordinati
- lavoratori autonomi e collaboratori, anche quelli che forniscono beni o servizi;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti.

Le tutele a favore del soggetto segnalante si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante;

La tutela si applica ai predetti soggetti anche:

- quando il rapporto di lavoro subordinato non è ancora cominciato, qualora le informazioni sulle violazioni siano acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro qualora le informazioni sulla violazione siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Oggetto della segnalazione

Oggetto della Segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente e che consistono a titolo esemplificativo in:

- condotte **illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo**;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli **atti dell’Unione europea** relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (frode, corruzione, altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione)
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio violazioni in materia di concorrenza o aiuti di stato o imposte sulle imprese);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione (es. pratiche abusive).

Deve trattarsi in ogni caso di informazioni apprese nel **contesto lavorativo** del soggetto segnalante. Sono ricompresi nelle segnalazioni i fondati sospetti su violazioni già commesse o non ancora commesse (che sulla base di elementi concreti potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle.

Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione e, qualora trasmesse non saranno trattate come disciplinato dalla presente procedura, le segnalazioni inerenti a meri sospetti o voci, o rimostranze, o richieste, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del soggetto segnalante.

Segnalazioni in "mala fede", diffamatorie o calunniose possono dare luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del segnalante e all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Canali di segnalazione interna

La segnalazione può essere presentata in forma scritta o orale e, in ogni caso, in forma non anonima.

La segnalazione deve essere inviata al responsabile compliance (di seguito anche "Gestore") nelle seguenti modalità alternative:

- in **forma scritta** tramite posta ordinaria, scrivendo al seguente indirizzo: Via Venti Settembre, 38 Torino
Al fine di assicurare la massima riservatezza dell'identità del segnalante è opportuno che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante (unitamente a un documento di identità) e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, recante la seguente dicitura: "All'attenzione del Responsabile Compliance – riservata".
- in **forma orale** attraverso il numero di telefono del Responsabile di Compliance disponibile nella rubrica aziendale;
- tramite **incontro diretto** con il responsabile compliance, scrivendo al seguente indirizzo: compliance.permicro@pec.it.

Si precisa che la PEC non può e non deve essere utilizzata per l'invio delle segnalazioni, che potranno invece essere effettuate in occasione dell'incontro diretto fissato con il responsabile compliance o mediante gli altri canali appositamente creati (posta ordinaria/telefono).

Il responsabile, dopo aver raccolto la segnalazione, compie un primo giudizio di merito e, se ritiene la segnalazione attinente al D. Lgs. 231/2001, lo comunica all'OdV, mantenendo riservata l'identità del segnalante.

In caso di segnalazione trasmessa a soggetto non competente a riceverla, quest'ultimo dovrà - entro 7 giorni - trasmettere la segnalazione al soggetto competente attraverso i canali implementati dalla Società, senza trattenerne copia e dandone notizia alla persona Segnalante.

Il segnalante, attraverso gli strumenti sopra indicati, ha la possibilità di rimanere anonimo o di chiedere che la propria identità rimanga riservata potendo beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 per il segnalante.

In ogni caso, ai fini di permettere un idoneo uso della segnalazione, questa dovrebbe essere il più possibile circostanziata e contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione, ovvero contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del segnalante;
- oggetto della Segnalazione ovvero una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione con indicazione, ove conosciute, delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
- soggetto segnalato o altri soggetti coinvolti, ovvero qualsiasi elemento che consenta di identificare agevolmente il presunto autore del comportamento o di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile a riscontro della sussistenza dei fatti segnalati.

PerMicro garantisce la massima **riservatezza** nei confronti del segnalante, proteggendone l'identità. Durante la fase di gestione delle segnalazioni, sarà mantenuta riservata l'identità del segnalante e le informazioni acquisite saranno gestite in modo tale da non permettere nemmeno indirettamente di risalire al segnalante stesso.

Inoltre, le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a riceverle o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale e concerne anche la persona coinvolta o comunque menzionata nella Segnalazione, nonché il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.

I dati raccolti, tramite la Segnalazione e/o nel corso dell'istruttoria che ne seguirà, sono raccolti e trattati in conformità al Reg. UE n. 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

In caso di conflitto di interessi sussistente in capo al responsabile compliance (es: la segnalazione riguardi una risorsa della Funzione Compliance, l'oggetto della segnalazione riguardi un'attività svolta dalla Funzione Compliance, ecc.), sarà possibile trasmettere la segnalazione, con le medesime modalità (posta ordinaria), al Presidente dell'OdV. In questa ipotesi la raccomandata deve essere trasmessa presso lo studio del Presidente dell'OdV.

Gestione della segnalazione

Il Gestore, entro 7 giorni dall'invio della segnalazione, trasmette al segnalante un avviso di ricevimento allo scopo di informarlo della presa in carico della segnalazione trasmessa, impegnandosi a dare un corretto seguito alla segnalazione.

Tutte le segnalazioni sono oggetto di **analisi preliminare** svolta dal Gestore al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili a consentire una prima valutazione della procedibilità ed ammissibilità della Segnalazione stessa.

Ai fini della valutazione della procedibilità della segnalazione, il Gestore dovrà verificare innanzitutto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che giustifichino la segnalazione mediante canale interno, ovvero che il segnalante sia soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Una volta verificata la procedibilità della segnalazione, il Gestore valuterà che la segnalazione sia ammissibile come *whistleblowing*, ovvero che contenga dati e informazioni tali da consentire una comprensione e un'analisi secondo quanto previsto dalla presente procedura (es. circostanza tempo e luogo in cui si è verificato il fatto, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati).

Qualora a conclusione della fase preliminare emerga la manifesta improcedibilità o inammissibilità della Segnalazione o sia accertato il contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, quest'ultima viene archiviata dal Gestore, indicandone la relativa motivazione.

Se a conclusione della fase preliminare emerge che la segnalazione non rientra tra quelle di competenza del Gestore, quest'ultimo provvederà invece all'inoltro alle funzioni aziendali competenti.

Qualora a seguito della analisi preliminare emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della ammissibilità della segnalazione, il Gestore avvia l'**istruttoria interna** sui fatti e le condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

L'istruttoria interna dovrà essere svolta in modo confidenziale e riservato, nonché imparziale in modo da preservare la riservatezza dell'identità del Segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione. In particolare, il Gestore potrà chiedere ulteriori informazioni al segnalante, acquisire ulteriore documentazione e, in caso di indagini tecniche o particolarmente complesse, avvalersi del supporto di professionisti esterni che possano offrire le competenze necessarie e che devono assicurare riservatezza delle informazioni, imparzialità e indipendenza nelle relative valutazioni. A tale scopo, il soggetto incaricato dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi di riservatezza e confidenzialità previsti dalla presente procedura.

Il Gestore provvederà, a titolo esemplificativo, a:

- svolgere analisi specifiche coinvolgendo le strutture aziendali competenti;
- mantenere interlocuzioni con il segnalante;
- acquisire documenti o altre informazioni dal segnalante;
- acquisire atti o documenti da altri uffici dell'organizzazione;
- sottoporre ad audizione terze persone che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- avanzare a terze persone richieste volte ad accertare la fondatezza dei fatti segnalati;
- concludere immediatamente l'istruttoria - mediante archiviazione - se sia accertata in qualsiasi momento l'infondatezza della segnalazione, motivandone le ragioni per iscritto.

Il Gestore, all'esito delle indagini interne, predisporrà il **report conclusivo** delle indagini e, qualora queste si rivelino fondate, si rivolgerà alle funzioni aziendali competenti al fine di consentire di assumere i provvedimenti necessari per dare seguito alla segnalazione quali, a titolo esemplificativo:

- individuazione con il Responsabile della funzione interessata dalla segnalazione dell'eventuale "action plan" necessario per rimuovere la carenza organizzativa e di controllo;
- monitoraggio periodico dell'attuazione dell'"action plan";
- adozione di eventuali provvedimenti interni (es. azioni giudiziarie, cancellazione dall'albo dei fornitori ecc.);
- apertura di un procedimento disciplinare.

All'esito dell'istruttoria e, in ogni caso entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore fornirà al segnalante un riscontro in merito alla segnalazione ricevuta (es. comunicazione dell'archiviazione della segnalazione, avvio indagini interne, accertamento della fondatezza, attività svolta sino a quel momento ecc.).

Inoltre, il Gestore comunica periodicamente al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative alle segnalazioni ricevute, nonché i risultati degli approfondimenti svolti e delle verifiche interne effettuate.

Canali di segnalazione esterna

La nuova disciplina dettata dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023, prevede la possibilità per il soggetto segnalante di effettuare una segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle modalità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del citato decreto legislativo.

Inoltre, L'ANAC ha posto in consultazione sul proprio sito le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" e i relativi allegati.

Tutela del soggetto segnalante e del segnalato

Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Inoltre, in caso di segnalazione interna è compito del Gestore garantire la **riservatezza** del segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

La tutela della riservatezza è garantita non solo nei confronti dell'identità del segnalante, ma riguarda altresì ogni altra informazione o elemento da cui possa dedursi direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La medesima garanzia è prevista anche in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché ai facilitatori, in considerazione del rischio ritorsioni.

La riservatezza del segnalante viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale o mediante incontro diretto con il gestore della segnalazione, nonché nell'ipotesi di segnalazioni trasmesse a soggetto non competente.

La tutela della riservatezza viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Società contro il presunto autore della violazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Nel caso in cui, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

Il D. Lgs. 24/2023 prevede, inoltre, una serie di **misure per la protezione dei segnalanti** e degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, applicabili al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. 24/2023, ovvero se:

- al momento della Segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica il segnalante aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni riscontrate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D. Lgs. 24/2023;
- la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità indicate dal D. Lgs. 24/2023.

A fronte della rilevanza della buona fede del segnalante, ai fini della protezione sono invece del tutto irrilevanti i motivi che hanno indotto lo stesso ad effettuare la segnalazione.

Le tutele non sono garantite – ed è irrogata sanzione disciplinare – nel caso in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In particolare, **non è tollerata alcuna forma di ritorsione**, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del segnalante per motivi collegati, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Si considera ritorsione a titolo esemplificativo, qualsiasi misura, atto o comportamento previsto all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 24/2023 (es. licenziamento, sospensione, retrocessione di grado, mutamento delle mansioni, del luogo o dell'orario di lavoro, riduzione dello stipendio, misure disciplinari, molestie, coercizioni, ecc.) e qualsiasi altra misura che determini condizioni di lavoro inaccettabili.

Chiunque ritenga di essere oggetto di misure ritorsive, anche in forma tentata o minacciata, a seguito di una Segnalazione potrà informare ANAC che, accertato il nesso causale tra la ritorsione e la segnalazione, adotterà i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

ANAC potrà infatti applicare al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza. L'Autorità giudiziaria disporrà, invece, le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante (es. cessazione del comportamento ritorsivo, reintegra, risarcimento danni ecc.). L'Autorità giudiziaria disporrà, invece, le misure necessarie ad assicurare la tutela del Segnalante (es. cessazione del comportamento ritorsivo, reintegra, risarcimento danni ecc.).

Tale misura di protezione perde tuttavia efficacia (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Come anticipato, tra i soggetti che possono godere della protezione rientrano anche coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Inoltre, è istituito presso l'ANAC **l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno**. L'elenco è pubblicato dall'ANAC sul proprio sito. Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Infine, **non è punibile** il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate:

- per il tempo necessario al trattamento della segnalazione
- comunque non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.